



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San. Rocco, 22 Tel. 086385139 E-mail: comunebiseegna@pec.it C.F. 00213000664

COPIA

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

NUM. 175 DEL 29-09-2026

UFFICIO: RAGIONERIA

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE TECNICO - AREA DEGLI OPERATORI. ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 28.08.2026, DEL BANDO E DEGLI ATTI CONSEGUENTI, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990.

II RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 14.04.2026 è stato approvato il PIAO 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 24.07.2026 è stata approvata la prima modifica al PIAO 2026-2028, prevedendo, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'assunzione a tempo indeterminato e parziale, per n. 24 ore settimanali, di n. 1 Operatore tecnico – Area degli Operatori;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 156 del 28.08.2026 è stata indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura del predetto posto ed è stato approvato il relativo bando;
- il bando è stato pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA, all'Albo pretorio online e nella competente sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle ore 23:59 del 14.09.2026;
- il bando individua, quale requisito specifico di accesso relativo al titolo di studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, prevedendo altresì il possesso della patente di guida di categoria B;

- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata nominata la Commissione esaminatrice con determinazione n. 167 del 15/09/2026;

Dato atto che la Commissione esaminatrice si è insediata e ha avviato le attività di propria competenza, senza che, tuttavia, sia stata espletata alcuna prova concorsuale, formata o approvata alcuna graduatoria o individuato alcun vincitore;

Richiamato l'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità;

Richiamato l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente;

Considerato che, a seguito del riesame della disciplina applicabile e degli atti della procedura, è emerso che il profilo professionale oggetto dell'assunzione, avuto riguardo ai requisiti di accesso espressamente individuati nel bando, ricade nell'ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate;

Considerato, in particolare, che il possesso della patente di guida di categoria B, previsto dal bando quale ulteriore requisito connesso alle mansioni da svolgere, non determina il venir meno dell'applicabilità della predetta disciplina, atteso che l'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 fa espressamente salvi gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità;

Rilevato, pertanto, che, in relazione al profilo professionale e ai requisiti di accesso individuati nel bando, l'indizione di una procedura selettiva pubblica per esami non risulta conforme alla modalità di reclutamento prevista dalla normativa vigente;

Rilevato, conseguentemente, che la determinazione n. 156 del 28.08.2026 e il relativo bando risultano affetti da un vizio originario concernente l'individuazione della modalità di reclutamento;

Considerato che tale vizio investe la stessa tipologia della procedura avviata e non una singola clausola del bando, con la conseguenza che lo stesso non risulta suscettibile di essere eliminato mediante mera rettifica, integrazione o modifica degli atti già adottati;

Considerato, altresì, che l'intervenuto insediamento della Commissione esaminatrice e le attività dalla stessa già poste in essere non sono idonei a rimuovere o sanare il predetto vizio, in quanto successivi e funzionalmente conseguenti all'atto di indizione della procedura;

Richiamato l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi;

Ritenuto sussistente un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli atti della procedura, individuabile:

- nell'esigenza di assicurare il rispetto della disciplina legislativa in materia di accesso al pubblico impiego;
- nell'esigenza di evitare la prosecuzione di una procedura avviata secondo una modalità di reclutamento non conforme al profilo professionale e ai requisiti di accesso individuati;
- nell'esigenza di impedire che il vizio originario si propaghi agli ulteriori atti della procedura;
- nell'esigenza di evitare lo svolgimento delle prove concorsuali e l'impiego di ulteriori risorse amministrative e finanziarie nell'ambito di una procedura viziata sin dall'origine;
- nell'esigenza di prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dalla prosecuzione e dalla conclusione della procedura;
- nei principi di legalità, imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che l'Amministrazione ha avviato il procedimento di riesame in autotutela della procedura, dandone comunicazione ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

Dato atto che, nell'ambito del predetto procedimento, il candidato “**omissis**” ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, protocollo comunale n. 3014 del 25/09/2026;

Rilevato che il candidato ha rappresentato, in particolare:

- di essere attualmente titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che tale condizione non costituiva elemento ostativo alla partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune né determinava una posizione peggiore rispetto agli altri candidati;
- che, diversamente, nell'ambito di un eventuale avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, la propria condizione occupazionale potrebbe assumere rilievo secondo la disciplina regionale applicabile;
- che l'annullamento della procedura potrebbe pertanto incidere concretamente sulla propria posizione e sulla possibilità di concorrere alla copertura del posto alle condizioni previste dal bando;
- che ha chiesto all'Amministrazione di valutare la propria posizione e l'eventuale possibilità di adottare soluzioni legittime idonee a salvaguardare gli effetti della procedura già avviata;

Considerato che le osservazioni presentate evidenziano un interesse concreto e attuale del candidato alla conservazione e alla prosecuzione della procedura e che tale interesse viene espressamente considerato nell'ambito della ponderazione richiesta dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

Ritenuto, tuttavia, che le predette osservazioni non consentano di superare il vizio originario riscontrato, atteso che l'interesse individuale del candidato alla prosecuzione della selezione, pur concreto e meritevole di considerazione, non può determinare la conservazione di una procedura avviata mediante una modalità di reclutamento non conforme alla disciplina applicabile al profilo e ai requisiti di accesso individuati nel bando;

Considerato che non risultano praticabili misure meramente conservative o correttive degli atti già adottati, in quanto il vizio accertato non riguarda una singola previsione del bando suscettibile di rettifica o integrazione, bensì la scelta stessa della modalità di reclutamento;

Considerato, inoltre, che la specifica incidenza prospettata dal candidato con riferimento alla propria condizione occupazionale presuppone che, successivamente all'annullamento, l'Amministrazione proceda necessariamente alla copertura del medesimo posto attraverso una determinata modalità di reclutamento;

Rilevato, invece, che il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente il riesame della legittimità della procedura già indetta e che ogni successiva determinazione in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, al profilo professionale da reclutare, alla copertura del posto e alla relativa modalità di reclutamento resta estranea al presente procedimento e sarà eventualmente assunta con separati provvedimenti nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente;

Considerato, con specifico riferimento allo stato di avanzamento della procedura, che la Commissione esaminatrice, pur essendosi insediata e avendo avviato le attività di propria competenza, non ha proceduto all'espletamento delle prove previste dal bando e che la procedura non è pervenuta alla formazione di una graduatoria né all'individuazione di un vincitore;

Rilevato che, conseguentemente, pur dovendosi riconoscere in capo ai candidati un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura alla quale hanno chiesto di partecipare, non risulta consolidata in capo ad alcuno di essi una posizione all'assunzione né un affidamento alla stipulazione del contratto individuale di lavoro;

Considerato che l'intervento in autotutela viene esercitato a breve distanza temporale dall'adozione della determinazione n. 156 del 28.08.2026 e dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e, comunque, anteriormente all'espletamento di qualsiasi prova concorsuale;

Ritenuto, all'esito della complessiva ponderazione degli interessi coinvolti, che l'interesse pubblico concreto e attuale alla tempestiva rimozione della procedura debba ritenersi prevalente rispetto all'interesse individuale dei candidati alla sua prosecuzione, avuto riguardo:

- alla natura del vizio rilevato, che investe la modalità stessa di reclutamento;
- all'impossibilità di eliminare tale vizio mediante una mera rettifica o integrazione degli atti già adottati;
- alla circostanza che, pur essendosi insediata la Commissione, non sia stata ancora espletata alcuna prova concorsuale;
- all'assenza di una graduatoria e di un vincitore;
- alla tempestività dell'intervento dell'Amministrazione;
- alla necessità di evitare l'ulteriore avanzamento della procedura e il conseguente impiego di ulteriori risorse pubbliche;

Ritenuto, conseguentemente, di **non accogliere le osservazioni presentate dal candidato "omissis"**, per le motivazioni sopra esposte;

Dato atto che il bando ha previsto, ai fini della partecipazione alla procedura, il versamento di un contributo pari a euro 10,00;

Considerato che l'annullamento della procedura deriva dal riesame effettuato dall'Amministrazione e non da circostanze imputabili ai candidati;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla restituzione integrale delle somme versate dai candidati a titolo di contributo di partecipazione;

Ritenuto, altresì, che il venir meno della procedura selettiva determina il venir meno del presupposto funzionale della nomina della Commissione esaminatrice e degli ulteriori atti dalla stessa adottati nell'ambito della procedura, in quanto privi di autonoma utilità a seguito dell'annullamento degli atti presupposti;

Visti:

- gli artt. 97 e 98 della Costituzione;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 35;
- l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 7, 10 e 21-nonies;
- il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

1. **di richiamare** integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto e di esaminare** le osservazioni presentate dal candidato "omissis" nell'ambito del procedimento di riesame in autotutela, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990;
3. **di non accogliere** le predette osservazioni per le ragioni dettagliatamente indicate in premessa, avendo espressamente considerato e ponderato l'interesse rappresentato dal candidato rispetto all'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione della procedura;
4. **di annullare d'ufficio**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 156 del 28.08.2026, con la quale è stata indetta la procedura di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo parziale, per n. 24 ore settimanali, e indeterminato di n. 1 Operatore tecnico – Area degli Operatori ed è stato approvato il relativo bando;
5. **di annullare**, per l'effetto, il relativo bando di selezione e gli ulteriori atti conseguenti adottati nell'ambito della procedura e privi di autonoma utilità a seguito del venir meno della stessa;
6. **di annullare**, quale atto conseguente e funzionalmente collegato alla procedura di cui trattasi, la determinazione n. 167 del 15/09/2026, recante la nomina della Commissione esaminatrice;
7. **di dare atto** che, per effetto dell'annullamento degli atti presupposti, vengono meno gli effetti degli atti e delle attività posti in essere dalla Commissione esaminatrice nell'ambito della procedura, in quanto funzionalmente collegati alla stessa e privi di autonoma utilità;
8. **di dare atto** che l'annullamento è determinato da un vizio originario concernente l'individuazione della modalità di reclutamento applicabile al profilo professionale e ai requisiti di accesso individuati nel bando;
9. **di dare atto** che il vizio rilevato investe la stessa tipologia della procedura e non risulta suscettibile di eliminazione mediante mera rettifica, integrazione o modifica del bando;
10. **di dare atto** della sussistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli atti e dell'avvenuta ponderazione dello stesso con gli interessi dei candidati alla prosecuzione della procedura, per le ragioni dettagliatamente indicate in premessa;

11. **di dare atto** che la Commissione esaminatrice, pur essendosi insediata e avendo avviato le attività di propria competenza, non ha proceduto all'espletamento delle prove concorsuali e che non è stata formata alcuna graduatoria né individuato alcun vincitore;
12. **di dichiarare conclusa**, per effetto del presente provvedimento, la procedura selettiva indetta con determinazione n. 156 del 28.08.2026;
13. **di disporre la restituzione integrale** a ciascun candidato della somma di euro 10,00 versata a titolo di contributo di partecipazione alla procedura;
14. **di demandare** al competente Servizio finanziario, previa verifica delle modalità contabili e di pagamento, l'adozione degli atti necessari all'effettiva restituzione delle somme, acquisendo, ove necessario, dai candidati le coordinate necessarie per il rimborso;
15. **di dare atto** che ogni successiva determinazione in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, al profilo professionale da reclutare, alla copertura del posto e alla relativa modalità di reclutamento resta estranea al presente procedimento e sarà eventualmente assunta con separati provvedimenti, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente;
16. **di comunicare individualmente** il presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura e, in particolare, al candidato "omissis" quale riscontro conclusivo alle osservazioni presentate;
17. **di comunicare** il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice;
18. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Portale unico del reclutamento InPA, all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale dell'Ente, dando adeguata evidenza dell'intervenuto annullamento della procedura;
19. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
20. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bisegna, 29-09-2026

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Fulvia Del Grosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi giorni consecutivi.

Bisegna, lì

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Fulvia Del Grosso

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bisegna, _____

Il Segretario Comunale
